

ENPACLINFORMA

A cura dei delegati ENPACL della Provincia di NAPOLI

N. 03/2010 Napoli 25/03/2010

ABBIAMO RICEVUTO DAL COLLEGA LUIGI TORTORA, DELEGATO ALL'ENTE DI PREVIDENZA NONCHE' PRESIDENTE DEL CPO DI LODI, UNA INTERESSANTE PROPOSTA DI RIFORMA DELLA NOSTRA LEGGE DI PREVIDENZA ATTESO CHE, COME DA MOZIONE APPROVATA DALL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI, ENTRO IL 31/12/2010 DOVREMMO APPROVARE UNA VERA "RIFORMA" GIACCHE' QUELLA IN VIGORE DAL 1/1/2010, NON APPROVATA DAI DELEGATI DI NAPOLI, E' SOLAMENTE LA DETERMINAZIONE DI UNA DIVERSA MODALITA' - A FASCE MODULARI – DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO CON ELEVAZIONE DI IMPORTO AI FINI DELLA SOSTENIBILITA' DEL NOSTRO SISTEMA PREVIDENZIALE CATEGORIALE. IL COLLEGA TORTORA IPOTIZZA LA DECORRENZA DELLA SUA PROPOSTA DAL 1/1/2010.

Proposta di modifiche del delegato Luigi Tortora

La pensione di vecchiaia, base e aggiuntiva, è corrisposta a coloro che abbiano compiuto sessantacinque anni di età dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione all'Ente.

Modifiche sostanziali rispetto all'attuale regime:

Calcolo della pensione

1) **L'importo della pensione base** di vecchiaia per gli anni di iscrizione maturati fino al 31.12.2009 è di euro 8358,79.

dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2014 è di euro 9.000,00 dal 1° gennaio 2015 è di euro 10.000,00.

L'importo della pensione totale è pari alla somma delle seguenti quote:

- 1) tanti trentesimi quanti sono gli anni di iscrizione, compresa l'anzianità derivante da ricongiunzione o riscatto, maturati fino al 31 dicembre 2009 per l'importo della pensione base relativo a tali anzianità, in vigore nell'anno di pensionamento;
- 2) tanti trentesimi quanti sono gli anni di iscrizione, compresa l'anzianità derivante da ricongiunzione o riscatto, maturati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2014 per l'importo della pensione base relativo a tali anzianità, in vigore nell'anno di pensionamento;

- 3) tanti trentesimi quanti sono gli anni di iscrizione, compresa l'anzianità derivante da ricongiunzione o riscatto, maturati dal 1° gennaio 2015 per l'importo della pensione base relativo a tali anzianità, in vigore nell'anno di pensionamento.
- 4) la quarta quota di pensione è determinata con il **sistema del calcolo contributivo** di cui all'art. 1 della legge 8.8.1995 n. 335 sui versamenti effettuati a norma degli artt. 24 e 49 bis del presente regolamento;
- 5) l'importo di cui ai commi precedenti è accresciuto di una quota pari all'otto per cento dell'ammontare dei contributi integrativi versati, salvo quanto previsto dall'art. 14 punto 2 dello Statuto.

Pensione minima

La misura della pensione **non può** essere inferiore a tre volte il contributo soggettivo fisso di cui all'art. 49 in vigore alla data dalla quale decorre la pensione.

Contribuzione

Contributo soggettivo fisso

1. A far data dal l° gennaio 2010 il contributo soggettivo obbligatorio annuo è dovuto da tutti gli iscritti nella seguente misura, secondo la seguente tabella:

Anno Importo

2010 3.000

2012 3.250

2014 3.500

2016 3.750

2018 4.000

2020 4.250

2022 4.500

2024 4.750

2025 5.000

Contributo soggettivo in percentuale sul reddito

Per i redditi superiori a Anno Perc. 2010 10,00% 24.000,00 23.000,00 2012 11.00% 22.000,00 2014 12,00% 21.000,00 2016 13,00% 20.000,00 2018 14,00% 19.000,00 2020 15,00% 2022 16,00% 18.000,00 17.000,00 2024 17,00% 2025 18,00% 16.000,00 Dal 2026 20,00% 15.000,00

- 2. Per le somme versate in eccedenza nell'anno 2010 in virtù della previgente normativa, si procederà alla compensazione.
- 3. Il contributo soggettivo è frazionabile in dodicesimi

- 4. L'iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria, in permanenza di tale iscrizione, può chiedere la riduzione alla metà del contributo soggettivo.
- 5. Per i Consulenti del Lavoro che si iscrivono per la prima volta all'Ente e che non hanno ancora compiuto i **trentotto** anni di età, il contributo fisso di cui al presente articolo ed il contributo a percentuale di cui al comma 1 del successivo art. 49 bis, è ridotto alla metà per l'anno o frazione di anno di iscrizione e per i tre anni solari successivi.

Tale riduzione spetta annualmente e non è più applicabile se nell'anno precedente il reddito, di cui al comma 1 dell'art 49 bis del presente regolamento, sia superiore ad €. 30.000.00.

- 6. In deroga a quanto previsto al comma 1, i pensionati che mantengono l'iscrizione all'Ordine hanno facoltà di corrispondere il contributo soggettivo fisso ridotto alla metà.
- 7. Il contributo soggettivo in percentuale è dovuto fino ad un reddito professionale netto massimo pari nell'anno 2010 ad € 70.000,00 rivalutato annualmente ai sensi del comma 1, art. 26 del presente Regolamento.
- 8. In deroga a quanto previsto al comma 1, i pensionati che mantengono l'iscrizione all'Ordine sono esclusi dal versamento del contributo soggettivo in percentuale sul reddito, salvo quanto disposto dal comma successivo.
- 9. Ogni iscritto, anche se pensionato, con un reddito superiore a quanto stabilito dal precedente comma 2 deve versare obbligatoriamente all'Ente un **contributo supplementare** in misura pari allo **0,5**% sul reddito professionale che viene interamente destinato al finanziamento delle prestazioni di solidarietà e per l'assistenza. Tale percentuale è applicata **fino ad un importo massimo** del reddito professionale di **euro 200.000** rivalutato annualmente ai sensi del comma 1, art. 26 del presente Regolamento.

Il regolamento completo su www.consulentidellavoro.lo.it

E' stata doverosa questa informativa!!

Cordiali saluti.

I delegati ENPACL della Provincia di NAPOLI

Duraccio - Cuomo - Di Frenna M. - Ercolano- Sgariglia - Umbaldo